

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione II 15/12/1997 n. 12652  
legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

A norma del nuovo testo dell'art. 830, comma primo cod. proc. civ., quando la Corte d'appello accoglie l'impugnazione di nullità del lodo per vizio che incida soltanto su di una parte del medesimo, deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronunzia arbitrale, e, a seconda dell'esito dell'accertamento, dichiarare, rispettivamente, la nullità parziale del lodo, limitando la declaratoria e, quindi, la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati e a quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero dichiarare la nullità totale del lodo stesso.